



*Al Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo*

VISTO il regio decreto 2 aprile 1938 n. 534 concernente l'erezione in ente morale della Fondazione Guglielmo Marconi;

VISTA la legge 2 marzo 1963 n. 261 relativa al riordinamento della Fondazione Guglielmo Marconi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 1432 del 19 novembre 1968 relativo all'approvazione del vigente statuto della Fondazione Guglielmo Marconi;

VISTO l'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 13

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali" e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 20 luglio 2009 concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO l'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente la riduzione del numero dei componenti degli organi direttivi degli enti vigilati;

VISTO l'estratto del verbale del Consiglio Direttivo della Fondazione del 16 aprile 2013 relativo all'approvazione del nuovo testo di statuto dell'ente in questione;

VISTA la nota della Fondazione del 21 giugno 2013 relativa alla richiesta di approvazione del nuovo testo di statuto dell'ente;

VISTA la legge 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, comma 2, "Trasferimento delle funzioni in materia di turismo";

DECRETA:

Art. 1

Lo statuto della Fondazione Guglielmo Marconi, con sede in Pontecchio Marconi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1432 del 19 novembre 1968, è abrogato.

2



Il Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo

Art. 2

E' approvato il nuovo statuto della Fondazione suddetta, allegato al presente decreto e di esso parte integrante.

Roma, 14 FEB 2014

IL MINISTRO



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore

Allegato A

STATUTO DELLA FONDAZIONE "GUGLIELMO MARCONI "

TITOLO I - Denominazione, scopi, sede e patrimonio

Art. 1

La Fondazione Guglielmo Marconi, eretta in ente morale con R.D. II aprile 1938 n. 354 (G.U. n. 93 del 23.4.1938), è una istituzione culturale e di ricerca senza fini di lucro; ha sede in Pontecchio Marconi nella Villa Griffone, di sua proprietà.

La Fondazione può istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

Art. 2

La Fondazione ha lo scopo di promuovere e di incoraggiare gli studi e le ricerche relative alle telecomunicazioni e quelle iniziative che valgano a perpetuare la memoria e la conoscenza del grande scienziato.

A tale scopo essa:

- a) custodisce e incrementa con ogni mezzo il ricordo del grande scienziato e promuove ogni anno, in Italia e all'estero, la « Giornata di Marconi »;
- b) promuove la conoscenza dei manoscritti e dei volumi, nonché degli strumenti e dei cimeli, lasciati da Guglielmo Marconi o attinenti alla sua vita ed alla sua opera, curando l'istituzione ed il funzionamento nella Villa Griffone di una Biblioteca e di un Museo;
- c) affida a scienziati di alto e riconosciuto valore studi e ricerche nel campo delle telecomunicazioni e discipline affini;
- d) concede mezzi per agevolare le ricerche in tale campo e istituisce borse di studio a favore di laureati o studenti che intendano dedicarsi a studi sulle telecomunicazioni e discipline affini;
- e) pubblica studi relativi alle predette ricerche;
- f) promuove, incoraggia ed aiuta ogni altra iniziativa diretta allo sviluppo delle telecomunicazioni e discipline affini, con particolare attenzione al tema della creatività, anche attraverso la partecipazione a fondazioni e/o altri soggetti pubblici o privati;
- g) svolge, su richiesta, attività di consulenza nei confronti di enti pubblici e privati sulle tematiche inerenti alle telecomunicazioni e discipline affini, e alla creatività.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore

Art. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla Villa Griffone, di cui al precedente art. I, ad essa pervenuta per compravendita e donazione con atto pubblico in data 21.3.1941 n. 35222 di repertorio, a rogito fu. Raffaello Napoleone, notaio in Roma;
- b) dalla somma di L. 520.000, patrimonio iniziale costituito alla sua istituzione, che potrà essere aumentato, alla fine di ogni esercizio finanziario, con una aliquota degli eventuali avanzi di gestione, determinata dal Consiglio Direttivo;
- c) dalle donazioni e dai lasciti che ad essa perverranno, con lo specifico fine di incrementare il suo patrimonio.

Art. 4

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- a) dal reddito dei beni di cui al precedente articolo 3;
- b) da contributi dello Stato o di enti pubblici;
- c) dalle somme versate da enti o privati a favore della Fondazione per il conseguimento dei suoi fini di cui al precedente articolo 2, restando escluse le somme destinate all'incremento patrimoniale, giusto il disposto del precedente articolo 3, lett. c).

TITOLO II - Ordinamento e amministrazione

Art. 5

La Fondazione è retta e amministrata da un Consiglio direttivo costituito dai seguenti membri:

- 1) il Presidente nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- 2) il Rettore dell'Università di Bologna (o suo delegato);
- 3) un rappresentante individuato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tra insigni personalità della scienza e della cultura;
- 4) un rappresentante indicato di concerto tra Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Provincia di Bologna;
- 5) un rappresentante di un ente che si sia reso benemerito della Fondazione indicato dal Consiglio uscente.

Il Consiglio direttivo, nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dura in carica un quadriennio.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore

Qualora, durante il quadriennio, uno dei suoi componenti dovesse cessare dalla carica per impedimento o sopraggiunta incompatibilità, esso può rimanere in carica in regime di prorogatio per un periodo massimo di 45 giorni dalla data di cessazione; in tale lasso di tempo si dovrà istruire la procedura per la sostituzione; il membro nominato in sostituzione resta in carica sino alla scadenza dello stesso quadriennio.

Art. 6

Il Consiglio direttivo si riunisce nella sede della Fondazione o in altro luogo scelto dal Presidente, in via ordinaria, due volte l'anno, e, in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre membri.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata (o con mezzi telematici legalmente equivalenti) spedita ai Consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma, o equivalenti mezzi telematici, sino a tre giorni prima della data della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio, per essere valide, devono essere adottate con l'intervento di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttiva anche tramite teleconferenza o videoconferenza purché sia possibile la loro identificazione.

Art. 7

Il Consiglio direttivo:

- 1) stabilisce, in linea generale, l'azione da svolgere per la durata del suo mandato, per la globale realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 2;
- 2) determina in particolare, anno per anno, l'attività che la Fondazione deve svolgere, stanziando le somme destinate ai vari scopi, nei limiti delle entrate del precedente articolo 4;
- 3) delibera sul bilancio di previsione e le relative variazioni e sul conto consuntivo; il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono accompagnati da una relazione del Presidente concernente rispettivamente il programma da svolgere e l'attività svolta dalla Fondazione nell'anno cui i cennati bilanci si riferiscono, nonché dalla relazione dei Revisori dei conti. Il bilancio preventivo è trasmesso al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, due mesi prima dell'inizio dell'esercizio cui si riferisce ed il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- 4) riferisce annualmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sull'attività scientifica svolta dalla Fondazione nell'anno precedente;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore

- 5) determina la retribuzione spettante ai Revisori dei conti per effetto dell'articolo 2402 c.c.;
- 6) delibera sulle norme per il funzionamento della Biblioteca e del Museo e sul regolamento relativo;
- 7) approva il regolamento per l'assunzione ed il trattamento economico del personale della Fondazione;
- 8) valuta le domande formulate per entrare nel Comitato dei Sostenitori (vedi art. 10).

Art. 8

Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri individuati tra personalità di alta qualificazione scientifica a livello internazionale. Il Comitato scientifico è l'organo consultivo della Fondazione per le attività legate alla ricerca scientifica, all'assegnazione delle borse di studio e alle altre iniziative a carattere scientifico. Il Comitato scientifico decade alla fine del mandato del Consiglio che lo ha nominato.

Art. 9

Il Presidente, il quale rappresenta la Fondazione in tutti i suoi atti e di fronte ai terzi:

- a) sovrintende all'amministrazione della Fondazione ed assicura l'osservanza delle norme di legge e dello statuto;
- b) presiede il Consiglio direttivo e fissa l'ordine del giorno per l'adunanza del Consiglio;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) ordina i pagamenti e le riscossioni conseguenti alle delibere del Consiglio direttivo.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Rettore dell'Università degli studi di Bologna (o dal suo delegato).

Art. 10

Il Comitato dei Sostenitori è l'organo della Fondazione Marconi che favorisce il collegamento con il mondo produttivo, culturale e la società civile istituzionalizzando il sostegno che essi possono apportare alla Fondazione. E' composto da persone indicate da enti che ritengono loro interesse o dovere contribuire ai fini che la Fondazione Marconi ha nel suo statuto (articolo 2). L'accesso di un ente avviene tramite presentazione di apposita domanda al Consiglio Direttivo, in cui si specifichi in quale modo si intenda sostenere la Fondazione. I membri del Comitato restano in carica fino alla formale richiesta di sostituzione da parte dell'ente che li ha designati e comunque la durata in carica del Comitato coincide con quella del Consiglio Direttivo.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione ed elegge, con cadenza annuale, un Vicepresidente a maggioranza assoluta. Nella prima seduta approva a maggioranza assoluta dei presenti un regolamento di funzionamento che potrà essere modificato con analoga maggioranza



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore

ogniqualevolta giudicato necessario dal Presidente.

Il Comitato può formulare proposte o pareri da sottoporre al Consiglio Direttivo. A tale scopo il Consiglio Direttivo può invitare alcuni membri del Comitato, in un massimo di tre, a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Emerito, scelto anche fra i passati presidenti della Fondazione. Il Presidente Emerito può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente e partecipa di diritto al Comitato Scientifico. Può svolgere incarichi di rappresentanza non legali della Fondazione su incarico del Presidente.

Art. 12

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il riscontro della gestione è affidato a due Revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'altro dal Ministro dell'economia e delle finanze. Essi durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Art. 13

I Revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della Fondazione e partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo.

In particolare essi, anche individualmente:

- a) controllano la rispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture ed effettuano tutte le verifiche di cassa che ritengano opportune;
- b) controllano lo stato di consistenza patrimoniale della Fondazione.

Delle riunioni dei Revisori dei conti viene redatto un verbale che deve essere trascritto in apposito registro e firmato dagli stessi.

TITOLO III - Disposizioni varie

Art. 14

Le norme integrative necessarie per la gestione amministrativa della Fondazione e per l'esecuzione del presente statuto saranno stabilite con regolamento, da deliberare dal Consiglio direttivo, e da sottoporre all'approvazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore

Ministero dell'economia e delle finanze.

L'appartenenza e/o la partecipazione a tutti gli organi della Fondazione previsti dal presente Statuto non danno diritto ad alcun tipo di emolumento o gettone di presenza, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 5.

Art. 15

Le modifiche al presente statuto devono essere discusse dal Consiglio direttivo con la presenza di almeno quattro dei suoi membri, compreso il Presidente, ed approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Per quanto riguarda l'eventuale estinzione della Fondazione o la sua trasformazione si applicano le disposizioni degli articoli 27, 28 e 31, comma 2, del c.c..

In caso di estinzione il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altro ente con finalità analoghe nell'ottica del mantenimento degli scopi istituzionali, sentito il Ministero vigilante e salvo diversa destinazione prevista dalla legge. In nessun caso potranno essere distribuiti beni materiali o immateriali fra gli organi della Fondazione.